



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Gli Statvti Della Sacra Religione Di S. Gio: Gierosolimitano

Bosio, Giacomo

Roma, 1597

Del Ricevimento De' Fratelli.

urn:nbn:de:hbz:466:1-10742



**GLI STATUTI FATTI
DALL'ILLVSTRISS. E REVERENDISS.
MONSIG. VGO DE LOVBENX VERDALA
CARDINALE GRAN MAESTRO,**

**Nel secondo suo Capitolo Generale, celebrato in
Malta l'Anno M. D. LXXXVIII.**

**DEI RICEVIMENTO
DEI FRATELLI,**

*Chi hauerà essercitata Mercantia, non sia riceuuto
per Fratello Cavaliero.*

**FR. VGO DE LOVBENX VERDALA
CARDINALE GRAN MAESTRO.**

Parentes, dice
il Latino. E chi
s'intendino sot
to questo no-
me Parentes,
veggasi lo stat.
37. della sign.
delle Parole.



TAVIMO, che chi hauerà egli stes-
so, o suoi Padri, essercitata mercantia,
e faranno stati Banchieri, o Scrittori
di Banco, Numularij, Argentieri, o
come volgarmente si dice Cassieri, o
Sensali, o vero in Fondaco, o Bottega
haueranno misurato, o venduto pan-
no di seta, o di lana, grano, e qual si
voglia altra cosa; ancorche sia nobile
di nome, e d'armi, sia di qual si voglia Dominio, Città, o
Prouincia, non sia riceuuto per Fratello Cavaliero.

Che

Che colui, il cui Padre, e Madre occupano beni dell'Ordine nostro, in quello non sia riceuuto.

IL MEDESIMO CARDINALE
GRAN MAESTRO.

PER consuetudine consonante alla ragione, è stato determinato, che colui, ch' a qualche graue debito è obligato, non sia ammesso nell'Ordine nostro. E però statuimo, e dichiaramo, che nessuno, i Padri delquale, o vero egli stesso occupa Terre, possessioni, giurisdittioni, o qual si voglia altro bene del sudetto Ordine nostro, in quello non sia riceuato; se prima non hauerà fatta la debita restitutione: Comandando, che i Commissarij deputati a fare le proue della nobiltà, diligentemente si informino sopra di questo; e sopra ciò debbano esaminare Testimonij.

DEL COMMVN TESORO.

Del modo di pagare i debiti de' Fratelli Defonti.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA
CARDINALE GRAN MAESTRO.

PER lenare le differenze, che saranno nate tra' Creditori de' Fratelli Defonti, statuimo, che pagati prima i debiti del Tesoro, di qual si voglia forte, etiandio per obligatione d'ipoteca, cioè di pegno, o per qual si voglia altro conto, e lo stipendio de' Seruitori, si faccia il pagamento frà gli altri Creditori, non come fin' adesso s'è vsato di fare; ma secondo la legge, o sia ragion commune, ne' beni de' Morti, siano anteposti gli anteriori, a' posteriori.

Come si debbe fare l'Inuentario de' gli Spogli.

IL MEDESIMO CARDINALE
GRAN MAESTRO.

DETERMINIAMO, ch' ogni volta, che l' Riceuitore, o'l Procuratore del Commun Tesoro, o chi da loro a questo

Così nello statuto 40 del commun Tesoro.

effetto